



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA

Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del

dott. Gabriele CONTI

ha pronunciato la seguente

- S E N T E N Z A -

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3180/2024** promossa da:

Parte_1 già *Parte_2* (c.f. *P.IVA_1*), rappresentata e difesa dall'avv. prof. PIVA PAOLO e dall'avv. PASSUELLO LIVIO e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Passuello in Bassano del Grappa, Piazzale Firenze nr. 21

ATTRICE OPPONENTE

contro

Controparte_1

[...] , rappresentata e difesa dall'avv. MALAVASI MANUELA e dall'avv. GRASSELLI GIOVANNI e con domicilio eletto presso lo studio dei predetti difensori in Milano, via Michele Barozzi nr. 1

CONVENUTA OPPOSTA

avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615 I comma c.p.c.)

CONCLUSIONI:

PER LA PARTE ATTRICE OPPONENTE:

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis:

- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa la proposta opposizione e, per l'effetto dichiarare che *CP_1* non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di *Parte_1* in forza lodo francese munito di esecutività con decreto n. 20/2024 emesso il 6 ottobre 2023 dalla Corte d'Appello di Venezia, perché privo dei requisiti per il riconoscimento ed exequatur;
- in ogni caso, con integrale rifusione delle spese di lite

PER LA PARTE CONVENUTA OPPOSTA:

Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Vicenza, e disattesa ogni contraria e diversa domanda, ragione, eccezione ed istanza, di rito, di merito e istruttoria:

rigettare le domande avversarie in quanto inammissibili e comunque manifestamente infondate per le ragioni indicate in narrativa;

con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA, come per legge

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

I. Con atto di citazione, ritualmente notificato, *Parte_1* (già [...])
Parte_2 proponeva opposizione avverso il precetto, notificatole in data 17.10.23, basato sul decreto di riconoscimento di lodo straniero n. 20/2023, emesso il 06.10.23, dal Presidente Delegato della Corte di Appello di Venezia su ricorso ex art. 839 c.p.c. di C.S.C.E.C. *Controparte_1*
[...] (d'ora in avanti *CP_1*).

Premesso di aver già proposto opposizione avanti la Corte di Appello di Venezia avverso il predetto decreto con cui era stato riconosciuto e reso esecutivo il lodo emesso dalla Camera arbitrale di Parigi *inter partes* in quanto privo dei requisiti per il riconoscimento ed exequatur, formulava nella presente sede i seguenti motivi di opposizione:

- il lodo non poteva essere reso esecutivo in quanto ciò era escluso dalla legge francese applicabile, in particolare dall'art. 1524 del codice di procedura francese, letto in combinato disposto con l'art. 1527, i quali prevedevano che il lodo potesse essere reso esecutivo solo dopo che fosse terminata l'opposizione presentata da una delle parti, nella fattispecie quella pendente avanti la Corte di Appello di Parigi instaurata dalla opponente. In pratica, a mente anche dell'insegnamento della Corte di Cassazione transalpina, la sola proposizione del ricorso per annullamento secondo il diritto francese, impediva di procedere all'exequatur in Francia, ma anche in *Pt_2* ai sensi dell'art. 840, comma 3, nr. 5 c.p.c.. A dire della opponente, tali circostanze non erano state valorizzate dalla Corte di Appello lagunare che aveva negato la sospensione dell'esecutività.

Concludeva, quindi, come in atti, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo francese.

II. Con il decreto ex art. 171bis c.p.c. del 06.09.24 il g.i. allora assegnatario respingeva la richiesta di sospensiva.

III. Si costituiva in giudizio *CP_1* chiedendo rigettarsi le domande avversarie in quanto inammissibili e comunque infondate.

IV. La causa, all'esito della prima udienza, era rinviata all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. con termine per nota conclusiva e quindi trattenuta in decisione con riserva di deposito della sentenza nel termine di legge.

V. L'opposizione è inammissibile, prima che infondata.

V.1. E' inammissibile in quanto, come è noto, con il rimedio dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale l'opponente può dedurre solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo e non quelle di merito, precluse e non proposte nella competente sede di cognizione (giurisprudenza pacifica cfr. Cass. 3277/2015: *"Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame."*).

Pertanto, in questa sede non possono essere sollevate né questioni attinenti vizi del lodo (peraltro già dedotte e rigettate dal giudice naturale della sua impugnazione, ovvero la Corte di Appello di Parigi), né questioni attinenti la correttezza dell'exequatur emesso dal Presidente delegato della Corte di

Appello di Venezia, in quanto già oggetto del relativo procedimento di opposizione ex art. 840 c.p.c., anch'esso definito dal suo giudice naturale, la stessa Corte di Appello, con sentenza di rigetto.

V.2. A maggior argomentare l'opposizione è anche infondata nel merito per le stesse ragioni già esplicitate dalla Corte di Appello di Venezia nella sentenza n. 2089/2025 di rigetto della opposizione avverso il decreto del Presidente delegato della Corte d'Appello di Venezia emesso in data 06.10.2023 su ricorso ex art. 839 c.p.c. proposto da CP_1 che, integralmente condivise da questo giudicante, si riportano in seguito:

“..Sostiene la difesa dell’opponente che il riconoscimento del lodo è inammissibile per violazione dell’art. 840 n. 5 c.p.c. in quanto è stato impugnato dinanzi alla Corte d’Appello di Parigi.

L’art. 840, terzo comma, n. 5), c.p.c., prevede che il riconoscimento e l’esecuzione di un lodo straniero sono rifiutati se “la parte contro la quale il lodo è invocato prova [...]” che il lodo stesso “[...] è stato annullato o sospeso da un’autorità competente dello Stato nel quale, o secondo la legge del quale, è stato reso”.

Nella fattispecie il lodo è stato impugnato davanti alla Corte d’Appello di Parigi ma non è stato sospeso e, anzi, parte opposta ha dato atto, nelle more del deposito degli scritti conclusivi, che la Corte d’Appello di Parigi con la sentenza del 03.12.2024 ha respinto l’impugnativa proposta da Pt_2 , confermando il lodo impugnato.

Non è pertinente il richiamo svolto dalla difesa dell’opponente all’articolo 1524 del codice di procedura civile francese che è relativo all’impugnazione

dell'ordinanza di exequatur e all'articolo 1527 che è relativo alle norme per lo svolgimento del procedimento di annullamento di un'ordinanza di exequatur davanti alla Corte d'appello.

Queste due disposizioni non sono applicabili nel caso di specie, dovendosi, invece fare riferimento all'art. 1526 del c.p.c. francese, nella versione applicabile ratione temporis il quale stabilisce che “il ricorso per annullamento proposto avverso la sentenza e il ricorso avverso l'ordinanza di exequatur non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, il primo presidente che decide nel procedimento sommario o, non appena ne sia informato, il giudice delle indagini preliminari può sospendere o modificare l'esecuzione del lodo se tale esecuzione rischia di ledere gravemente i diritti di una delle parti”.

Dalla norma in esame è dato evincere che il ricorso per annullamento non produce effetto sospensivo se non nell'ipotesi limitata in cui venga accordata la sospensione (non ricorrente nel caso di specie) ammissibile quando l'esecuzione del lodo rischia di ledere gravemente i diritti di una delle parti.

Stante il chiaro dettato normativo e considerato che, come detto, il ricorso per annullamento è stato respinto, ne consegue l'infondatezza del motivo di appello in esame.

Inoltre, non condivisibile il richiamo svolto dalla difesa dell'opponente alla sentenza della Corte di Cassazione francese del 06.11.2013 che riguarda la possibilità di proporre opposizione avverso un'ordinanza di exequatur e non l'effetto sospensivo del ricorso per l'annullamento del lodo...”.

VI. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza della opponente e si liquidano come da dispositivo ex d.m. 55/2014 e ss.mm.ii. per il valore di causa (scaglione € 520.001-1.000.000) al parametro minimo stante la semplicità dell'unica questione oggetto di causa e la conseguente ridotta attività difensiva svolta.

- P.Q.M. -

Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:

- 1) dichiara inammissibile e comunque infondata l'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. promossa da *Parte_1* (*Parte_3* ;
- 2) condanna la opponente a rimborsare alla opposta le spese di lite del presente procedimento che liquida in € 14.598 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Vicenza il 30/09/2025

Il Giudice
Gabriele Conti